



Asse prioritario 2 - Inclusione Sociale e lotta alla povertà

*Priorità di investimento 9.iv-Miglioramento all'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale
Obiettivo specifico 9.3- Miglioramento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia*

Azione 9.3.3- Implementazione di buoni servizio per servizi socio educativi prima infanzia

AVVISO PUBBLICO

BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA PER L' ANNO SOCIOEDUCATIVO 2021/2022

AVVISO PUBBLICO BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA 2021/2022

Regione Basilicata Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona
dell'Ufficio Politiche Sociali e Sistemi Welfare
Via Vincenzo Verrastro, 9 - 85100 Potenza
web: www.europa.basilicata.it/fse

INDICE

Indice	2
Riferimenti legislativi e normativi	3
Art. 1 - Finalità e oggetto dell'Avviso	7
Art. 2 - Risorse finanziarie per la concessione dei Buoni Servizio	7
Art. 3 - Buoni servizio	7
Art. 4 - Destinatari dei buoni servizio	8
Art. 5 - Valore dei buoni servizio	9
Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande	9
Art. 7 –Termini di presentazione delle domande	10
Art. 8 - Valutazione delle domande e graduatorie.....	10
Art. 9 - Modalità di erogazione del Buono Servizio.....	12
Art. 9 - Decadenza dai benefici.....	13
Art. 10 - Controlli della Regione	14
Art. 11 - Trattamento dei dati personali	14
Art. 12 - Adempimenti relativi alla Comunicazione, informazione e pubblicità	18
Art. 13 - Responsabile del procedimento.....	18
Art. 14 - Uffici di riferimento da contattare	18
Art. 15 - Accesso ai documenti amministrativi	19
Articolo 16 - Foro competente	19
Art. 17 - Pubblicazione	19

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Il presente Avviso Pubblico fa riferimento alle seguenti fonti normative e programmatiche:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- - il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme

dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/16, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/03/2020 che modifica i regolamenti (UE) n.1301/13, (UE) n.1303/13 e (UE) n.508/14 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/04/2020 che modifica i regolamenti (UE) n.1301/13 e (UE) n.1303/13 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Allegato I relativo al Quadro strategico Comune 2014-2020 che contempla, tra l'altro, al paragrafo 5.3, la Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione;
- Deliberazione della Giunta Regionale 1351 del 20 dicembre 2018 con la quale si prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018 e si trasmette la deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 31/2009, art. 7 c. 6;
- Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP016, per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17/12/14 modificato da ultimo con Decisione di esecuzione della Commissione dell'11/11/2020 C(2020) 7906;
- D.G.R. n.830 del 25/11/2020 di presa d'atto della succitata Decisione della Commissione dell'11.11.2020 (C 2020) final 7906 recante modifiche alla decisione di esecuzione n. C (2014) 9882 relativa al PO FSE BASILICATA 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.141 del 10/02/15 concernente la istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art.47 del Regolamento (UE) n. 1303/13;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l'identità visiva della programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria;

- Deliberazione della Giunta Regionale. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la “Strategia di comunicazione del POR FSE 2014 /2020” e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con la quale sono state approvate le modifiche alla suddetta Strategia di Comunicazione;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 dell’8 novembre 2016 con la quale sono stati approvati i Manuali d’uso dell’identità visiva “BasilicataEuropa” e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR della Regione Basilicata;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e la successiva D.G.R. n. 514 del 17 maggio 2016 di modifica;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1132 del 3 settembre 2015 “Presenza d’atto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020” e successiva modifica con D.G.R. n. 680 del 22 giugno 2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.1142 del 11 settembre 2015 “PO FSE 2014-2020- Integrazione alla D.G.R. 689/2015”;
- Deliberazione della Giunta Regionale. n. 789 del 08 ottobre 2021. con la quale sono stati adottati i documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, Versione 3.0, predisposti dall’Autorità di Gestione e nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013;
- D.G.R. n.263 del 1 marzo 2011 di presa d’atto del Vademecum per l’ammissibilità della spesa FSE 2007-2013;
- D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, entrato in vigore dal 26/3/2018;
- Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in materia di tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.);
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 317/2012 con cui si definisce il Piano Regionale Integrato dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015;
- la proposta di Piano Regionale Integrato della Salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2018-2020, approvato con la DGR n.778 del 26.07.2017;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 917 del 7 luglio 2015 di approvazione delle “Linee Guida per la formazione dei Piani Intercomunali dei servizi Sociali e Sociosanitari 2016-2018”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 241 del 16 marzo 2016 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per l’attuazione delle “Linee guida per la formazione dei nuovi Piani intercomunali dei servizi Sociali e Sociosanitari 2016-2018”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 194 del 9 marzo 2017 – “Art.10 comma 1 lettera i) della L.R. n.4/2007 - Approvazione definitiva del Manuale per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative dopo il parere n. 1872/C della IV Commissione Consiliare Permanente;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.714 10 luglio 2017 “Documento di ricognizione degli strumenti finanziari “Welfare Basilicata – Servizi Sociali e Programmazione 2014-2020- Presa d’atto”,
- Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. (16G00118) (GU Serie Generale n.141 del 18-06-2016)” e i decreti legislativi attuativi;
- Legge 15 marzo 2017, n. 33 “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali” e i decreti legislativi attuativi;
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 16 giugno 2016, n.106”;
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della normativa in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge 16 giugno 2016, n.106”;
- Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 che approva il “Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 “Nuove norme per la promozione del volontariato”;
- Legge Regionale 14 febbraio 2007, n. 4 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”;
- Legge regionale del 16 novembre 2009, n. 40 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”;

- Legge regionale 20 marzo del 2015, n. 12 “Promozione e sviluppo della Cooperazione”

ART. 1 - FINALITÀ E OGGETTO DELL'AVVISO

1. L'Avviso si propone di favorire nell'intero territorio regionale l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con la finalità di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di determinati soggetti e di voler concorrere all'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione di filiera, con un focus specifico rivolto ai bambini, alle famiglie vulnerabili e/o che vivono in contesti territoriali disagiati.
2. La Regione Basilicata, anche nell'ottica di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, soprattutto delle donne, attraverso la concessione di Buoni servizio per la fruizione di servizi socio-educativi destinati alla prima infanzia, per gli anni socio-educativi 2021/2022, intende sostenere l'accesso, migliorare la qualità, la fruibilità, l'ampliamento, l'integrazione e l'innovazione dei servizi esistenti e rafforzare l'acquisizione di competenze fondamentali per il benessere dei bambini e delle loro famiglie.
3. Il presente Avviso è finanziato con le risorse del PO FSE Basilicata 2014-2020 a valere sull'Asse II, Priorità di investimento 9IV *“Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, compresi servizi sociali e cure sanitarie” – Obiettivo specifico 9.3 “Aumento / Consolidamento / Qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali” – Azione 9.3.3 “Implementazione di buoni servizio per servizi socio educativi prima infanzia”.*

ART. 2 - RISORSE FINANZIARIE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SERVIZIO

1. Il presente Avviso è finanziato a valere sulle risorse del PO FSE Basilicata 2014-2020. Le risorse ammontano complessivamente a € 365.818,23 (trecentosessantacinquemilaeottocentodiciotto/23) per l'anno socio-educativo 2021/2022.
2. La Regione Basilicata, qualora si dovesse rendere necessario, si riserva la facoltà di stanziare ulteriori risorse finanziarie.

ART. 3 - BUONI SERVIZIO

1. I Buoni servizio consistono in un titolo di spesa, con validità per l'anno Socio Educativo 2021/2022 che le famiglie lucane possono utilizzare liberamente per la fruizione di servizi socio-educativi destinati alla prima infanzia. I servizi sono erogati da strutture a titolarità pubblica o privata in possesso degli standard, dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi per l'autorizzazione necessaria al funzionamento previsti dalla DGR n. 422 del 26.04.2016 di riapprovazione, con modificazioni ed integrazioni delle “Linee

di indirizzo sui servizi socio educativi per la prima infanzia” e dalle disposizioni contenute nel “Manuale per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative” Nel caso di nido famiglia si applica quanto previsto dalla L.R. 16/2016.

2. I destinatari non potranno usufruire di altre forme di contributo per lo stesso servizio e i Buoni non sono trasferibili e non sono cedibili a persone diverse dal destinatario. Non è consentito alcun uso improprio.
3. L’ammontare dei Buoni servizio è determinato in relazione all’ISEE dichiarato dal soggetto richiedente, a beneficio di nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 8 del presente Avviso.
4. Le tipologie dei servizi socio-educativi della prima infanzia, di cui all’Allegato A della D.G.R. n. 422 del 26.04.2016, oggetto del presente Avviso riguardano:
 - a. nidi d’infanzia, comprensivi anche delle sezioni primavera per bambini in età 24-36 mesi, aggregati alle scuole dell’infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, asili nido aziendali e micro-nidi;
 - b. servizi educativi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini e i servizi in contesto domiciliare;
 - c. servizi ricreativi, spazi destinati al gioco che hanno caratteristiche di occasionalità ed estemporaneità quali baby parking, spazi riservati al gioco negli ipermercati e nei villaggi turistici.
5. La tipologia di servizio socio-educativo afferente ai nidi di infanzia è prioritaria rispetto ai servizi educativi integrativi e ai servizi ricreativi.

ART. 4 - DESTINATARI DEI BUONI SERVIZIO

1. Possono presentare la domanda per richiedere i Buoni servizio per l’iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per la prima infanzia elencati al precedente art. 3, i nuclei familiari, i genitori o tutori del/della/ bambino/a:
 - a. residente/i in uno dei Comuni della regione Basilicata alla data di pubblicazione dell’Avviso;
 - b. di età compresa tra 0 e 36 mesi e che non abbia/abbiano compiuto i 36 mesi alla data di iscrizione al servizio succitato.
2. Alla data di presentazione della domanda, il genitore o tutore dovrà essere in possesso di un titolo di iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia.
3. I richiedenti non dovranno essere già destinatari di altri contributi a copertura delle spese sostenute per la fruizione di servizi socio-educativi per la prima infanzia oggetto del presente finanziamento, pena la revoca del contributo concesso.

AVVISO PUBBLICO BUONI SERVIZIO PER L’ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA 2021/2022

ART. 5 - VALORE DEI BUONI SERVIZIO

1. Il valore dei Buoni servizio consiste in un contributo economico calcolato in base alla situazione ISEE del nucleo familiare richiedente, il cui importo non potrà in nessun caso eccedere il costo che il destinatario è tenuto a corrispondere al soggetto gestore che eroga i servizi socio-educativi elencati al precedente art. 3.
2. L'entità dei Buoni servizio da corrispondere, a copertura dei costi sostenuti per l'iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi di cui all'art. 3 del presente Avviso, è determinata in base ai parametri e fino alla concorrenza della soglia massima ISEE riportata nella tabella seguente:

REDDITO FAMILIARE ISEE	QUOTA DI COPERTURA CORRISPOSTA
FINO A 18.000,00 EURO	100% COSTO DEI SERVIZI
SUPERIORE A EURO 18.001,00 FINO A EURO 25.000,00	95% DEL COSTO DEI SERVIZI
SUPERIORE A EURO 25.001,00 FINO A EURO 32.000,00	90% DEL COSTO DEI SERVIZI
SUPERIORE A EURO 32.001,00 FINO A EURO 35.000,00	80% DEL COSTO DEI SERVIZI

3. L'ammontare complessivo del Buono servizio non potrà in ogni caso superare la soglia massima di € **3.500,00** annui.

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le istanze per accedere ai contributi di cui al presente Avviso devono essere presentate esclusivamente compilando il formulario di Domanda di candidatura on line che sarà reso disponibile telematicamente nell'apposita sezione "Avvisi e bandi" del portale istituzionale della Regione Basilicata <http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/infoPartecipa.jsp> a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - BUR.
2. Per compilare il formulario di domanda, di cui al comma precedente, è necessario essere in possesso di un valido indirizzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) rilasciato a nome del richiedente. Per richiedere l'attivazione di una casella di P.E.C., rilasciata gratuitamente dalla Regione Basilicata, occorre compilare il Modulo di Adesione di cui all'Allegato A, scaricabile dal sito della regione Basilicata www.regione.basilicata.it, allegare copia di un documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale, inoltrare la richiesta al Centro Servizi Basilicata al seguente indirizzo: centroservizi@regione.basilicata.it (per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al CSB, contact center, numero verde: 800292020).
3. A pena di inammissibilità, qualora in uno stesso nucleo familiare siano presenti più minori in possesso dei requisiti per accedere ai Buoni servizio previsti dal presente Avviso, deve essere prodotta singola domanda per ogni bambino avente diritto.

4. Alle domande che risulteranno candidabili sulla base dei dati dichiarati sarà automaticamente assegnato un numero identificativo.
5. L'invio telematico vale come presentazione all'Ufficio Protocollo del Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona.
6. Alla domanda, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, devono essere allegati la dichiarazione ISEE e copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità.
7. Sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di compilazione on line della domanda di partecipazione al presente Avviso, la Regione Basilicata potrà effettuare le verifiche e i controlli ritenuti necessari.

ART. 7 –TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo relative all'anno socio-educativo 2021-2022 possono essere inoltrate, utilizzando la procedura informatica di cui al precedente art. 6 e secondo un calendario aperto, entro e non oltre 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. Farà fede il protocollo automatico della Centrale Bandi della Regione Basilicata.

ART. 8 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIE

1. Le domande, presentate ai sensi del presente Avviso, saranno sottoposte a verifica di ricevibilità e ammissibilità.
2. Le domande saranno ritenute ammissibili se:
 - a. pervenute alla Regione entro il termine di scadenza previsto dal precedente articolo 7;
 - b. presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4;
 - c. compilate sull'apposito formulario e inviate in modalità telematica;
 - d. riferibili univocamente ad un singolo destinatario;
 - e. rese con firma elettronica ai sensi dell'art. 21 del codice amministrazione digitale.
3. Saranno considerate inammissibili le domande:
 - a. non contenenti la documentazione da allegare indicata nel formulario di domanda;
 - b. non compilate in tutte le loro parti;
 - c. compilate in maniera difforme da quanto richiesto.

4. L'assenza anche di una sola delle condizioni sopra indicate nonché il mancato invio telematico della domanda e della relativa documentazione costituisce motivo di esclusione della candidatura alla successiva fase di valutazione.
5. Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte a istruttoria e valutazione, assumendo i criteri e i punteggi di seguito illustrati e con esclusivo riferimento a quanto richiesto e dichiarato all'atto della domanda stessa.
6. Il punteggio per stabilire la fragilità economica dei destinatari sarà calcolato sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni ISEE (ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) e dimensionato in classi di reddito riportate nella seguente tabella:

REDDITO FAMILIARE ISEE	PUNTEGGIO
FINO A 18.000,00 EURO	60
SUPERIORE A EURO 18.001,00 FINO A EURO 25.000,00	40
SUPERIORE A EURO 25.001,00 FINO A EURO 32.000,00	20
SUPERIORE A EURO 32.001,00 FINO A EURO 35.000,00	10

7. Gli altri requisiti di **"fragilità sociale"**, utili all'attribuzione del punteggio per la formulazione delle graduatorie, riguardano:

INDICATORI	PUNTEGGIO
PRESENZA DI MINORI NEL NUCLEO FAMILIARE OLTRE AL MINORE ISCRITTO	5 PUNTI PER OGNI MINORE FINO A UN MASSIMO DI 10 PUNTI
PRESENZA DI MINORI/ADULTI CON DISABILITÀ NEL NUCLEO FAMILIARE	5 PUNTI
PRESENZA DI MINORI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI	5 PUNTI
NUCLEO MONOGENITORIALE (GENITORE NUBILE/CELIBE, OPPURE CON FIGLIO NON RICONOSCIUTO DALL'ALTRO GENITORE OPPURE LEGALMENTE SEPARATO)	5 PUNTI
GENITORI ENTRAMBI DISOCCUPATI/TUTORE DISOCCUPATO	5 PUNTI
PRESENZA DI UN SOLO GENITORE LAVORATORE O IN CASSA INTEGRAZIONE O IN MOBILITÀ	5 PUNTI

8. A conclusione della valutazione (sulla scorta delle domande presentate on-line) la Regione Basilicata formula per i nuclei familiari in condizioni di fragilità economica e sociale, ai fini dell'erogazione dei Buoni servizio per l'iscrizione e la frequenza ai servizi per la prima infanzia, un'apposita graduatoria con l'elenco delle domande ammesse e delle domande non ammesse con relative motivazioni;
9. In una logica di pari opportunità e non discriminazione nell'accesso ai servizi socio educativi fondata sul mainstreaming, in caso di parità di punteggio, si seguiranno le seguenti priorità:
 - a. famiglia con reddito ISEE più basso;
 - b. famiglia monogenitoriale;

- c. famiglia con madre lavoratrice;
 - d. famiglia con presenza di persone disabili;
10. I Buoni servizio, il cui importo è determinato ai sensi del precedente art. 5, saranno assegnati ai nuclei familiari destinatari seguendo l'ordine utilmente occupato in graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
11. La graduatoria, approvata con determinazione del dirigente del competente ufficio, sarà pubblicata e resa disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e rese disponibili sul sito ufficiale della Regione Basilicata all'indirizzo www.regione.basilicata.it.
12. Avverso i provvedimenti adottati dall'amministrazione, fermi restando gli strumenti per la tutela giurisdizionale prevista dalla legge, i diretti interessati possono proporre richiesta di riesame, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione, inoltrando l'istanza al Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata, Via V. Verrastro, 9 – 85100 Potenza;
13. All'istruttoria e valutazione generale, nonché a quella relativa alle suddette richieste di riesame per il loro eventuale accoglimento, provvede l'Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona.

ART. 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BUONO SERVIZIO

1. Il pagamento dei Buoni servizio avverrà con una modalità di erogazione diretta ovvero sarà corrisposto ai nuclei familiari utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 8 a copertura dei costi sostenuti per l'iscrizione e la frequenza ai servizi socio educativi per la prima infanzia elencati al precedente art. 3.
2. I costi di iscrizione e di frequenza per la fruizione dei servizi socio-educativi elencati al precedente art. 3, sono ritenuti ammissibili soltanto se sostenuti dai destinatari nel corso dell'anno socio-educativo 2021-2022 e se erogati da strutture di cui all'art. 3 del presente Avviso.
3. I costi imputabili all'iscrizione e alla frequenza di servizi socio-educativi per la prima infanzia elencati al precedente art. 3 saranno riconosciuti dalla Regione Basilicata previa presentazione di apposita Richiesta di rimborso da inoltrare esclusivamente per via telematica secondo lo schema di cui all'Allegato B che sarà disponibile on line per 30 giorni.
4. La trasmissione della Richiesta di rimborso dovrà avvenire tramite accesso diretto con le credenziali utilizzate in fase di candidatura della propria istanza nell'apposita sezione "Avvisi e bandi – Accedi alle tue istanze" presente nel portale istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, selezionare

l'istanza presentata attraverso la voce "Rendicontazione". La **Richiesta di rimborso** sarà disponibile on line, per l'anno socio-educativo **2021-2022**, a far data dal **1 al 31 Ottobre 2022**.

5. Alla richiesta va allegata la seguente documentazione:
 - a. fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 - b. copia del/i titolo/i di iscrizione al/ai servizio/i socio educativo/i per la prima infanzia tra quelli elencati al precedente articolo 3;
 - c. copia conforme all'originale dei giustificativi di spesa e di pagamento, annullati per la quota parte imputata al Programma Operativo, attestanti il costo sostenuto dalla famiglia per l'iscrizione e la frequenza del/della proprio/propria bambino/bambina al/ai servizio/i socio educativo/i tra quelli elencati al precedente articolo 3. I giustificativi di spesa dovranno essere necessariamente compresi nel seguente arco temporale dal 01/09/2021 al 31/08/2022;
6. A pena di inammissibilità, la richiesta di rimborso, unica e definitiva è inoltrata al termine della frequenza dell'Anno Socio-Educativo di riferimento entro e non oltre il 30/10/2022 dell'anno socio-educativo 2021-2022, con le modalità indicate al precedente punto 4.
7. La Regione Basilicata provvederà all'erogazione delle somme richieste, a copertura dei costi sostenuti per l'iscrizione e la frequenza ai servizi socio educativi, dopo aver verificato il corrispondente valore del Buono servizio assegnato al destinatario utilmente collocato in graduatoria, il cui valore è determinato in base ai parametri riportati nella tabella di cui al precedente art. 5 del presente Avviso.
8. La Regione, espletati i controlli di competenza, ivi inclusi quelli sulle dichiarazioni di copia conforme all'originale di cui al precedente punto 6, eroga al soggetto destinatario i Buoni servizio, di norma, entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione indicata nel presente articolo.

ART. 9 - DECADENZA DAI BENEFICI

1. La Regione pronuncia la decadenza dai benefici per uno o più dei seguenti motivi:
 - a. accertata non veridicità di quanto dichiarato dai soggetti richiedenti;
 - b. produzione di documenti falsi o uso di documenti falsi;
 - c. utilizzo distorto o falso del buono servizio erogato;
 - d. mancata presentazione entro i termini della Richiesta di Rimborso.

ART. 10 - CONTROLLI DELLA REGIONE

1. Per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese il competente Ufficio del Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata, così come previsto dalla normativa vigente, effettuerà idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, direttamente presso gli Uffici dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate per la verifica della situazione reddituale dichiarata e presso i Comuni per la verifica delle informazioni anagrafiche dichiarate e delle strutture autorizzate al funzionamento per l'erogazione di servizi socio-educativi.
2. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, **l'accertata non veridicità di quanto dichiarato comporta la decadenza del beneficio con revoca del provvedimento di concessione del beneficio, conseguente recupero delle eventuali somme percepite.**
3. Gli uffici regionali, in presenza di dichiarazioni non veritiere, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità giudiziaria i casi di irregolarità rilevata.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati". La relativa informativa è parte integrante del presente atto.

*INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679*

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR 2016/679), la Regione Basilicata è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali nell'ambito degli interventi cofinanziati dal PO FSE 2014-2020. I dati acquisiti dalla Regione Basilicata sono finalizzati allo svolgimento di funzioni istituzionali definite nei Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; il loro trattamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 com. 1 lett. e del GDPR e non necessita del suo consenso.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Basilicata (Giunta Regionale), con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. La Regione ha individuato quale designato/delegato al trattamento il Dirigente dell'Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti di cui al punto 9.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando le informazioni da lei stesso fornite, in qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica di partecipazione all'intervento finanziato

3. Finalità del trattamento

AVVISO PUBBLICO BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA 2021/2022

I dati personali sono trattati per la partecipazione all'intervento nonché per consentire alla Regione, titolare del trattamento, l'adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e controllo previsti dal RDC e dal Regolamento FSE.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere all'erogazione del servizio richiesto.

*Con riferimento alle **particolari categorie di dati di cui all'art. 9 del GDPR** (ad esempio quelli idonei a rivelare l'origine etnica o razziale, i dati relativi alla salute o all'orientamento sessuale della persona ecc.) si precisa che il conferimento è facoltativo, ove non costituisca requisito di partecipazione all'intervento. Se forniti tali dati saranno utilizzati a fini statistici previa adozione, ove possibile, di misure idonee a non consentire l'identificazione dell'interessato.*

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Basilicata, autorizzati al trattamento, e nonché dai beneficiari/attuatori individuati quali Responsabili del trattamento.

I dati da lei forniti saranno comunicati all'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, al MEF-IGRUE, All'autorità di certificazione, all'autorità di audit per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Potranno inoltre essere messi a disposizione della Commissione Europea e delle altre Autorità (es. Corte dei Conti, Guardia di finanza ecc.) per l'espletamento delle funzioni di controllo previste dalla normativa europea e nazionale vigente.

7. Trasferimento dati extra UE

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea, per il tempo necessario all'adempimento delle finalità per cui sono raccolti. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

I suoi dati non saranno comunque trasferiti al di fuori dell'UE.

8. Conservazione dei dati

In ossequio al principio di limitazione della conservazione, di cui all' art. 5 co.3 lett. e GDPR, i suoi dati saranno conservati per il periodo necessario all'adempimento delle finalità per cui sono raccolti e comunque non oltre 5 anni dalla chiusura delle attività connesse all'intervento (ex art. 8 co. 3 D.lgs. 33/2013).

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati; fatta salva la possibilità del titolare di conservarli, a fini statici, per un periodo ulteriore procedendo (ove possibile) alla loro pseudonimizzazione.

9. Diritti dell'Interessato

In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del RGPD che di seguito si riportano:

Articolo 15 Diritto di accesso

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o

organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del

trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

10. Modalità di esercizio dei diritti di cui al punto 9

Al fine di semplificare le modalità di inoltrare e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al punto 9, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto e/o per Posta Elettronica

Certificata: A00-giunta@cert.regione.basilicata.it) recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).

11. Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

12. Responsabile della protezione dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, Nicola Petrizzi è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).

ART. 12 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. I destinatari dell'Avviso sono informati del cofinanziamento dell'Unione Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE) nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020 e l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303 del 20/12/2013.
2. Il regolamento citato e gli altri documenti che regolano l'attuazione del PO FSE Basilicata 2014/2020 sono disponibili sul sito <http://europa.basilicata.it/fse/> alle sezioni Archivio e Comunicazione.

ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni il responsabile del procedimento è la dr.ssa Angelina Marsicovetere, Posizione Organizzativa dell'Ufficio Politiche Sociali E Sistemi Welfare della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata.

ART. 14 - UFFICI DI RIFERIMENTO DA CONTATTARE

1. Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso Pubblico le persone interessate potranno rivolgersi all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata, avvalendosi dei seguenti recapiti telefonici e telematici: • telefono 0971 – 668895 - 668850 • indirizzo pec: ufficio.terzo.settore@cert.regione.basilicata.it.
2. L'Ufficio Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona a supporto degli utenti attiverà un'apposita sezione sul portale Avvisi e Bandi della Regione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) nella quale saranno fornite le risposte in merito ai quesiti o dubbi inoltrati dai potenziali destinatari.

ART. 15 - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge presso l'URP del Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata – Via Vincenzo Verrastro, 9 - 85100 – Potenza.

ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere si elegge quale unico foro competente quello di Potenza.

ART. 17 - PUBBLICAZIONE

1. Il presente Avviso viene pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata BUR e reso disponibile sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo www.regione.basilicata.it.